

Capo I

Disposizioni fondamentali

Art. 1

Principi generali

1. L'Università degli Studi di Milano - Bicocca [d'ora in avanti: Università] è una comunità ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica. Fini primari sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica, l'istruzione superiore, la formazione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarietà internazionale.

2. L'Università si propone di favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e alla cooperazione e interazione con altre culture, con la partecipazione a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, di docenti, studenti e personale tecnico - amministrativo.

3. L'Università, in conformità ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico e di genere; assicura inoltre pari opportunità sotto ogni profilo.

4. L'Università svolge le sue funzioni istituzionali in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della libertà dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto delle esigenze delle diverse aree culturali.

5. L'Università partecipa alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica e al piano nazionale di sviluppo del sistema universitario. Concorre inoltre alla programmazione regionale sanitaria. Al fine di garantire una appropriata formazione culturale e professionale ai propri studenti, essa si propone di stipulare rapporti di cooperazione, atti convenzionali, contratti e ogni forma di accordo con amministrazioni dello Stato, nonché con soggetti pubblici o privati.

6. L'Università organizza al suo interno la valutazione del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e, anche attraverso il decentramento amministrativo, informa la propria azione all'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza; impronta inoltre l'organizzazione e il funzionamento di ogni suo ambito ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

7. L'Università persegue lo sviluppo degli scambi internazionali di docenti e studenti.

Art. 2

Libertà di ricerca e di insegnamento. Diritto allo studio

1. L'Università garantisce a professori e ricercatori libertà e autonomia nella scelta degli indirizzi, nell'organizzazione e nella conduzione degli studi. Realizza adeguate strutture e supporti tecnici consentendone il più ampio utilizzo. Favorisce l'accesso ai finanziamenti e definisce le modalità di distribuzione delle risorse assegnate dal bilancio di ateneo o provenienti da soggetti esterni. Promuove la collaborazione interdisciplinare e interateneo. Verifica la produttività scientifica e il corretto utilizzo delle risorse. Garantisce a professori e ricercatori periodi di attività destinati alla sola ricerca.

2. L'Università favorisce l'insegnamento finalizzato a promuovere apprendimento critico, motivazione all'approfondimento e

alla ricerca, confronto di idee. Garantisce la libertà di insegnamento di ogni docente riguardo ai contenuti, ai metodi e ai criteri di valutazione, nel rispetto della coerenza con l'ordinamento e la programmazione degli studi. Persegue la qualità e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca, promuovendo ogni possibile attività di orientamento, informazione e sostegno agli studenti e rendendo espliciti i criteri e le forme della valutazione. Garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti.

3. L'Università promuove ogni possibile iniziativa per rendere effettivo il diritto allo studio. Predisporre, in eventuale collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio anche per gli studenti portatori di handicap. Organizza attività di orientamento e di tutorato, favorisce e sostiene le attività organizzate e gestite dagli studenti intese a rendere più produttivo lo studio e a promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative.

4. L'Università, oltre allo svolgimento dell'insegnamento nei diversi livelli previsti dall'ordinamento, può partecipare anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati all'aggiornamento professionale e permanente.

Art. 3

Autonomia della gestione

1. L'Università gestisce in autonomia le attività necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali nei limiti della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda sia le modalità di finanziamento sia le forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.

Art. 4

Fonti normative

1. In applicazione dell'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento universitario, l'Università adotta i regolamenti didattici, organizzativi e finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché eventuali regolamenti attuativi.

Capo II

Organi di governo

Art. 5

Definizione

1. Gli Organi di governo dell'Università sono il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 6

Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università a ogni effetto di legge e svolge funzioni generali di impulso, di indirizzo e di vigilanza. Promuove e attua strategie per lo sviluppo dell'ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile della attuazione delle loro deliberazioni.

2. Il Rettore, in particolare:

- a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, ne coordina le attività e vigila sulla esecuzione delle rispettive delibere;
- b) emana lo Statuto e i regolamenti dell'Università, curandone la raccolta in forma ufficiale;
- c) impartisce le direttive per assicurare il buon andamento delle attività, vigila sulla corretta applicazione delle norme universitarie e garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, nonché i diritti degli studenti;

- d) esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente;
- e) conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto o convenzione non affidato alle competenze di altra struttura dell'Università;
- f) adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente.

3. Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia dell'Università che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione ed è nominato secondo la normativa vigente.

4. L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) ai ricercatori confermati, nonché a quelli non confermati eletti nel Consiglio di amministrazione;
- c) ai rappresentanti del personale tecnico - amministrativo eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nella Consulta del personale tecnico - amministrativo;
- d) ai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nel Consiglio degli studenti.

5. Le date delle votazioni per l'elezione del Rettore sono fissate dal Decano dell'Università in giorni non consecutivi.

6. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, la data della prima votazione è compresa tra il trentesimo e il sessantesimo giorno dalla cessazione stessa.

7. Nelle prime due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, procedendosi comunque allo spoglio dei voti. Nella terza votazione il Rettore è eletto con la maggioranza assoluta dei votanti, purché alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede a una quarta votazione, per la quale non è richiesto alcun *quorum*, con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

8. È eletto chi ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto chi ha maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano anagraficamente.

9. Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro - Rettore vicario, scelto tra i professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con compiti di supplenza in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

10. Il Rettore può inoltre nominare, fra i professori di ruolo e fuori ruolo, suoi delegati per l'assolvimento di specifiche funzioni o particolari compiti.

Art. 7

Senato accademico

1. Il Senato accademico definisce la politica generale e le strategie di gestione e di sviluppo dell'Università, esercitando tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività della medesima, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche, scientifiche e amministrative.

2. Il Senato accademico, in particolare:

- a) formula i piani di sviluppo dell'Università e li trasmette al Consiglio di amministrazione;

- b) definisce gli obiettivi e le priorità per la predisposizione del bilancio di previsione, nonché i criteri per la distribuzione alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative delle risorse finanziarie, di personale tecnico - amministrativo e di spazi;
- c) promuove e coordina le attività didattiche e scientifiche dell'Università;
- d) propone al Consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi da destinare alla ricerca e la loro ripartizione;
- e) delibera la ripartizione tra le Facoltà dei fondi stanziati a bilancio per la copertura dei costi per professori e ricercatori;
- f) istituisce, su proposta delle Facoltà, i posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori universitari;
- g) delibera, sentito il Consiglio degli studenti, la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti stanziata a bilancio per il potenziamento delle strutture e dei servizi didattici, nonché l'istituzione delle borse di studio e i criteri per l'assegnazione delle medesime, per gli esoneri dalle tasse e dai contributi universitari e per le altre forme di contribuzione economica;
- h) delibera la costituzione, la modifica e l'eventuale disattivazione dei Dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, e dirime le questioni di afferenza dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori;
- i) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione delle aggregazioni dipartimentali e dei settori di cui al comma 3 lettere c) e d);
- l) delibera, nell'ambito della normativa vigente, l'eventuale numero programmato per i diversi corsi di studio;
- m) delibera l'attivazione e la disattivazione delle Facoltà, dei corsi di laurea e di laurea specialistica, delle Scuole di specializza-

zione, dei master universitari di primo e secondo livello, dei corsi di perfezionamento e delle altre iniziative didattiche, nonché delle connesse strutture di servizio;

- n) delibera l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca;
- o) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento generale d'ateneo, il Regolamento didattico d'ateneo e gli altri regolamenti non attribuiti alla competenza di altri organi o strutture;
- p) dirime le questioni di legittimità sui regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca;
- q) designa i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- r) svolge tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.

3. Il Senato accademico, rappresentativo delle diverse competenze che concorrono alla gestione delle strutture centrali e periferiche, è composto:

- a) dal Rettore che lo presiede;
- b) dai Presidi di Facoltà;
- c) da quattro Direttori di Dipartimento eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori in altrettanti collegi costituiti da ciascuna delle seguenti aggregazioni dipartimentali: scienze economiche, informatiche e statistico – matematiche; scienze giuridiche, sociali, psicologiche e della formazione; scienze naturali; scienze biomediche;
- d) da tre rappresentanti del personale tecnico - amministrativo eletti in altrettanti collegi costituiti da ciascuno dei seguenti settori: didattica; ricerca; amministrazione centrale;
- e) da tre rappresentanti degli studenti eletti secondo la normativa vigente.

4. Il Direttore amministrativo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato accademico e svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

Art. 8

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita, in conformità allo Statuto, le funzioni di indirizzo in materia amministrativa, finanziaria ed economico - patrimoniale dell'Università, fatti salvi i poteri di gestione riservati alle singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio e a ogni altro centro di responsabilità.

2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare:

- a) delibera il bilancio preventivo e approva il rendiconto dell'Università;
- b) delibera, sulla base dei criteri fissati dal Senato accademico, le assegnazioni delle risorse economiche ai centri di responsabilità, con finalità autorizzativa della spesa;
- c) definisce gli obiettivi e i programmi della struttura amministrativa e verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti;
- d) delibera, sulla base dei criteri fissati dal Senato accademico e tenendo conto delle compatibilità economico - finanziarie, l'ammontare delle tasse e degli altri contributi universitari, gli esoneri dalle tasse e dai contributi, l'importo delle borse di studio e degli assegni di ricerca, nonché delle altre forme di contribuzione economica;
- e) delibera, sulla base dei criteri definiti dal Senato accademico e sentito il Direttore amministrativo, la distribuzione del personale tecnico - amministrativo fra le strutture amministrative, didattiche e scientifiche;

- f) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato accademico, il Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- g) delibera il Regolamento di attuazione delle norme di legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- h) esprime il proprio parere vincolante in ordine ai profili concernenti la gestione amministrativa, finanziaria ed economico - patrimoniale eventualmente disciplinati dagli altri regolamenti dell'Università;
- i) esercita le competenze dell'Università in tema di programmazione di opere pubbliche; delibera, sentito il Senato accademico, il piano di sviluppo delle infrastrutture universitarie;
- l) approva i progetti delle opere da eseguirsi da parte dell'Università;
- m) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei casi in cui sia necessario attivare una procedura a evidenza pubblica;
- n) approva i contratti e le convenzioni che non rientrano nelle sfere di competenza dei singoli centri di responsabilità;
- o) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento generale d'ateneo.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal Rettore che lo presiede;
- b) da tre rappresentanti eletti dei professori di prima fascia;
- c) da tre rappresentanti eletti dei professori di seconda fascia;
- d) da tre rappresentanti eletti dei ricercatori;

- e) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico – amministrativo;
- f) da tre rappresentanti eletti degli studenti;
- g) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- h) da un massimo di quattro rappresentanti di soggetti pubblici o privati, che concorrano in via ordinaria alle spese di funzionamento dell'Università con un contributo annuo non inferiore a un ammontare fissato dal Senato accademico;
- i) dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

4. I rappresentanti di cui al comma 3 lettere b), c) e d) sono eletti dalle rispettive categorie, con il limite complessivo di non più di due rappresentanti per ciascuna Facoltà.

5. I rappresentanti di cui al comma 3 lettera e) sono eletti in un collegio unico.

6. I rappresentanti di cui al comma 3 lettera f) sono eletti secondo la normativa vigente e sono aumentati di una unità qualora i rappresentanti di cui al comma 3 lettera h) siano in numero maggiore di due.

7. I rappresentanti di cui al comma 3 lettere g) e h) non possono essere dipendenti dell'Università e durano in carica sino alla scadenza del mandato dei rappresentanti di cui al comma 3 lettere b), c), d) ed e) ancorché nominati successivamente all'elezione di questi ultimi.

Capo III

Organi rappresentativi, consultivi e di controllo

Art. 9

Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è composto da tutti i Direttori di Dipartimento dell'Università ed è presieduto dal professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo.
2. Il Collegio può presentare al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione documenti e proposte in materia di ricerca scientifica e di organizzazione dei Dipartimenti.
3. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire al Collegio i dati da esso richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al comma 2.

Art. 10

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è la struttura preposta all'organizzazione autonoma degli studenti dell'Università, nonché alla diffusione delle informazioni di interesse degli stessi.
2. Il Consiglio esprime parere:
 - a) sul Regolamento didattico d'ateneo;
 - b) sulla determinazione dei contributi e delle tasse a carico degli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica;
 - c) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio.

3. Il Consiglio può fare proposte e sollecitare inchieste conoscitive a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti l'attività didattica, i servizi per gli studenti e il diritto allo studio.

4. Il Consiglio è composto da diciannove rappresentanti, di cui almeno uno per ciascuna Facoltà, eletti da tutti gli iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica dell'Università. Le sedute del Consiglio possono essere pubbliche, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 6.

5. Il Consiglio è presieduto dal componente eletto col maggior numero di voti; in caso di parità, prevale l'anzianità anagrafica.

6. Il Consiglio predispose il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti e lo sottopone per l'approvazione al Senato accademico.

7. Il Rettore garantisce al Consiglio le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Art. 11

Consulta del personale tecnico - amministrativo

1. La Consulta del personale tecnico - amministrativo è composta da quindici rappresentanti del personale stesso ed è presieduta dal componente eletto col maggior numero di voti; a parità di voti, dal componente con maggiore anzianità di servizio.

2. La Consulta può presentare al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione documenti e proposte su questioni attinenti il personale tecnico - amministrativo.

3. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire alla Consulta i dati da essa richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al comma 2.

Art. 12

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è nominato dal Rettore, sentito il Senato accademico, per l'assolvimento delle funzioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

2. Il Nucleo è formato da sette componenti, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti del Nucleo restano in carica tre anni accademici e possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta.

3. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, il Nucleo adotta idonei parametri di riferimento, ivi compresi quelli fissati dagli organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario.

4. Il Nucleo dispone di piena autonomia operativa. A tal fine l'Università garantisce il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo può convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture dell'Università, i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

5. Il Nucleo esprime giudizi e formula pareri agli Organi di governo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo, composto da esperti in materia giuridica e contabile che siano iscritti nel registro dei revisori contabili, cui spetta il controllo sulla regolarità della

gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.

2. Il Collegio, in particolare:

- a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
- b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
- c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università, sottoponendo al Consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa, nonché proposte tendenti a conseguire migliori efficienza, efficacia ed economicità;
- d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
- f) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Università, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal Presidente ai componenti del Collegio;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.

3. Il Collegio è composto da cinque componenti effettivi di cui un Magistrato della Corte dei Conti con funzione di Presidente, nominati con decreto del Rettore su proposta del Senato accademico.

4. I componenti del Collegio restano in carica tre anni solari rinnovabili.

5. Le riunioni del Collegio sono valide se partecipano almeno tre componenti.

6. Ai componenti del Collegio è assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del Consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di un'indennità e di eventuali gettoni di presenza.

7. I componenti del Collegio, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Università e dei centri autonomi di spesa.

8. Il Presidente del Collegio o un suo delegato può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

9. Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti dell'Università, i componenti del Consiglio di amministrazione, chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Università o di componenti del Consiglio di amministrazione, chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Università e chi abbia liti pendenti ovvero attività contrattuali in corso con l'Università.

10. Nelle deliberazioni del Collegio, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 14 **Comitato etico**

1. Il Comitato etico ha il compito di tutelare i diritti, la dignità, l'integrità, il benessere fisico e psicologico di esseri umani coinvolti in ricerche, nonché di evitare che vengano arrecate inutili sofferenze agli animali nello svolgimento di sperimentazioni. A tale fine, il Comitato esprime pareri motivati su richiesta di singoli

ricercatori o di strutture didattiche e scientifiche. Il Comitato può promuovere inoltre la riflessione, la formazione e la discussione pubblica per favorire lo sviluppo di una sensibilità etica.

2. Il Comitato si ispira ai criteri di valutazione specifici per le diverse aree disciplinari, accettati in sede internazionale e condivisi dalla comunità scientifica internazionale.

3. Il Comitato ha composizione multidisciplinare ed è costituito da sette esperti, di cui almeno uno in bioetica e uno in scienze giuridiche. Almeno un componente deve essere esterno all'ateneo. I componenti del Comitato restano in carica tre anni accademici e possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta.

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Rettore.

5. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente e il segretario e adotta un Regolamento approvato dal Senato accademico.

6. I componenti del Comitato sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla propria attività. Il Comitato esprime le valutazioni di propria competenza con completa autonomia di giudizio, senza accettare indicazioni o direttive da parte di alcun altro organismo interno o esterno all'Università.

Art. 15

Comitato per le pari opportunità

1. L'Università istituisce un Comitato per le pari opportunità per dare concreta attuazione ai principi di uguaglianza e di parità di trattamento dei propri dipendenti.

2. Il Comitato ha lo scopo di individuare le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra generi o altri fattori di discriminazione, in

particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento, nella formazione professionale e nella progressione di carriera. Il Comitato suggerisce altresì le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti.

3. Il Comitato può presentare al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione documenti e proposte in materia di pari opportunità. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire al Comitato i dati da esso richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al periodo precedente.

4. Il Comitato è costituito da nove componenti, due terzi donne e un terzo uomini; di esso fanno parte otto componenti elettivi e, con funzioni di Presidente, il delegato del Rettore per i problemi di genere e le pari opportunità che, a seconda del sesso, sarà posto in carico alla relativa quota.

5. Per quanto riguarda il suo funzionamento, il Comitato adotta un Regolamento approvato dal Senato accademico.

Art. 16

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario:

- a) coordina e promuove le attività sportive a vantaggio degli studenti e del personale universitario;
- b) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e delle risorse economico - finanziarie a esso assegnate;
- c) esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente.

2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Rettore.

3. Il Comitato è composto:

- a) dal Rettore o da un suo delegato con funzioni di Presidente;

- b) da due rappresentanti degli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti;
- c) da due rappresentanti eletti degli studenti;
- d) dal Direttore amministrativo, o da un suo delegato, con funzioni di segretario;
- e) da un rappresentante eletto del personale tecnico - amministrativo.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito Regolamento approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.

5. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attività possono venire affidati in tutto o in parte a soggetti pubblici o privati mediante convenzioni.

6. I soggetti di cui al comma 4 dovranno presentare ogni anno una relazione sulle attività svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Università.

7. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati secondo la normativa vigente, mediante apposite altre specifiche entrate di bilancio, nonché mediante altri eventuali finanziamenti a carico del bilancio universitario.

Capo IV

Organizzazione didattica e scientifica

Art. 17

Facoltà

1. La Facoltà è la struttura fondamentale per lo svolgimento delle attività didattiche. Nella sua autonomia, essa ha compiti di programmazione, promozione e coordinamento delle attività didattiche in funzione dei piani di sviluppo complessivi dell'Università e delle esigenze formative, culturali e scientifiche dei corsi di studio e dei servizi didattici integrativi che a essa fanno capo.

2. Della Facoltà fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori che ricoprono i posti a essa assegnati dal Senato accademico in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 lettera e). Ai servizi organizzativi di Facoltà è assegnato personale tecnico - amministrativo.

3. La Facoltà, in particolare:

- a) indirizza e coordina le attività formative volte al conseguimento dei titoli di studio e ne verifica l'efficacia, l'efficienza e la funzionalità, anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;
- b) provvede alla elaborazione dei propri piani di sviluppo, eventualmente in collaborazione con altre Facoltà o con altre Università, tenendo conto anche del contesto istituzionale, sociale e territoriale in cui opera; concorre alla definizione e alla realizzazione dei piani di sviluppo dell'Università;

- c) avanza agli Organi di governo le richieste per l'attribuzione di posti di professore e di ricercatore, in relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, adeguatamente motivate anche mediante parametri oggettivi, e ai propri piani di sviluppo;
- d) avanza agli Organi di governo, per quanto di sua competenza, richieste e proposte riguardo alle esigenze di spazi, attrezzature, dotazioni e personale tecnico - amministrativo; procede alla suddivisione delle risorse rese disponibili dai suddetti organi, anche assumendo specifici compiti organizzativi e di servizio;
- e) esercita tutte le altre funzioni che le sono attribuite dalla normativa vigente.

4. Sono organi della Facoltà il Preside e il Consiglio di Facoltà.

Art. 18 **Preside**

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e cura l'attuazione delle sue delibere. Ha compiti di vigilanza sulle attività didattiche, anche al fine di garantire la congruità dei carichi dei vari insegnamenti con i crediti formativi a essi attribuiti. Nomina, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico d'ateneo, le commissioni per gli esami di profitto. Nomina le commissioni per le prove finali dei corsi di laurea e di laurea specialistica e ne fissa il calendario. E' responsabile in ordine al funzionamento dei servizi organizzativi di Facoltà. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

2. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori di prima fascia della Facoltà stessa che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione ed è nominato con decreto del Rettore.

3. L'elezione del Preside avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione.

4. Le sedute del Consiglio di Facoltà per l'elezione del Preside sono convocate e presiedute dal Decano della Facoltà.

5. In relazione agli oneri e all'impegno del suo incarico, il Preside può richiedere, durante il periodo del proprio mandato, una limitazione dell'attività didattica. La limitazione è concessa con provvedimento del Rettore, su delibera del Senato accademico e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

6. Per i casi di temporaneo impedimento o assenza, il Preside può delegare le sue funzioni a un professore di prima fascia a tempo pieno della propria Facoltà. Il Preside può affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti del Consiglio di Facoltà, secondo le norme indicate nel Regolamento di Facoltà.

Art. 19 **Consiglio di Facoltà**

1. Il Consiglio di Facoltà delibera sulle materie di competenza della Facoltà di cui all'articolo 17.

2. Il Consiglio, in particolare:

- a) avanza proposte agli Organi di governo e delibera in merito alla istituzione e alla attivazione di corsi di laurea, di laurea specialistica, di master universitari di primo e secondo livello, di Scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e di attività culturali e formative secondo quanto previsto dalla normativa in argomento, sentiti, per quanto di loro pertinenza, i Consigli di

- coordinamento didattico, ove istituiti, e fatte salve le competenze dei Dipartimenti;
- b) propone al Senato accademico eventuali modifiche del Regolamento didattico d'ateneo, secondo quanto disposto dallo Statuto;
 - c) delibera la destinazione dei posti di professore di ruolo e le modalità di copertura e procede alle relative chiamate;
 - d) delibera la destinazione dei posti di ricercatore di ruolo e le modalità di copertura; delibera in merito al trasferimento dei ricercatori;
 - e) approva annualmente la programmazione della didattica e, sulla base delle indicazioni del Coordinatore di cui all'articolo 20 o del Presidente del Consiglio di coordinamento didattico interessato, definisce gli insegnamenti da attivare e le modalità di copertura dei medesimi;
 - f) determina annualmente, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti gli interessati, anche utilizzando opportuni parametri di comparazione delle attività, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori; dà pareri in merito alla richiesta di fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate;
 - g) propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio di nulla osta ai professori di ruolo e ai ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche presso altre sedi;
 - h) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni, consorzi, per quanto di sua competenza;
 - i) delibera la destinazione e l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate alla Facoltà;
 - l) delibera il Regolamento di Facoltà.

3. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori confermati e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea specialistica della Facoltà stessa.

4. I rappresentanti degli studenti sono eletti per due anni solari in numero pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente. Esso non può comunque essere inferiore a cinque. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

5. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio sono fissate dal Regolamento di Facoltà. Salvo diversa indicazione da parte del Regolamento stesso, i compiti di segretario vengono assolti dal professore di prima fascia con la minore anzianità nel ruolo.

6. I rappresentanti degli studenti non partecipano alle riunioni che comportino deliberazioni riguardanti le richieste e la destinazione dei posti, le chiamate, i conferimenti di affidamenti e supplenze e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori. Le deliberazioni riguardanti la destinazione e le modalità di copertura dei posti e le chiamate, nonché le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori.

7. Il Regolamento di Facoltà determina l'eventuale costituzione di organi interni che agevolino la gestione ordinaria della Facoltà e il coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai diversi corsi di studio istituiti presso la Facoltà.

Art. 20

Coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, i Regolamenti delle singole Facoltà, ovvero, nel caso di corsi interfacoltà, i Regolamenti di ciascuna delle Facoltà interessate, nello stabilire le modalità di coordinamento dell'attività didattica dei corsi di laurea e di laurea specialistica attivati, prevedono l'elezione di un Coordinatore per ciascun corso.

2. Il Coordinatore sovrintende all'organizzazione dell'attività didattica del corso di laurea o di laurea specialistica.

3. Il Coordinatore viene eletto a scrutinio segreto dai Consigli delle Facoltà interessate tra i loro componenti che siano professori di prima fascia, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; con la maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, può essere eletto un professore di seconda fascia.

4. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore ed è rieleggibile.

Art. 21

Consiglio di coordinamento didattico

1. Il Regolamento di Facoltà, per procedere al coordinamento didattico dei propri corsi di laurea o di laurea specialistica, può prevedere la costituzione di uno o più Consigli di coordinamento didattico:

- a) di uno o più corsi di laurea della medesima classe o di classi affini;
- b) di uno o più corsi di laurea specialistica della medesima classe o di classi affini;

- c) di corsi di laurea e di laurea specialistica della medesima classe o di classi affini.

2. Il Consiglio, in particolare :

- a) svolge compiti istruttori e di supporto nei confronti del Consiglio di Facoltà per le problematiche relative al corso o ai corsi da esso coordinati;
- b) coordina le attività didattiche dei corsi che vi fanno capo e ne verifica annualmente l'efficienza e la funzionalità;
- c) avanza proposte sull'attivazione e la disattivazione delle discipline di pertinenza;
- d) esamina i piani di studio presentati dagli studenti;
- e) propone l'attivazione di corsi integrativi agli insegnamenti ufficiali, di corsi di orientamento, di attività didattiche di sostegno, di attività di apprendimento e perfezionamento linguistico e informatico e di attività di tirocinio;
- f) formula al Consiglio di Facoltà proposte sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, sull'utilizzo delle risorse per la didattica e sull'organizzazione degli insegnamenti.

3. Il Consiglio può assumere funzioni deliberative su delega della Facoltà per le materie non riservate a quest'ultima dalla legge, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Facoltà.

4. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o di un modulo di insegnamento riguardante il corso o i corsi facenti capo al Consiglio, nonché da una rappresentanza degli studenti.

5. Per quanto riguarda i professori e i ricercatori, l'appartenenza al Consiglio è limitata all'anno accademico o agli anni accademici

durante i quali svolgono il loro compito didattico per il corso o i corsi coordinati dal Consiglio stesso.

6. I professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori non appartenenti alla Facoltà, i professori a contratto e i rappresentanti degli studenti non vengono considerati ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

7. Il Consiglio elegge, tra i suoi componenti che siano professori di prima fascia, un Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore ed è rieleggibile. Il Presidente sovrintende e coordina le attività del corso o dei corsi che fanno capo al Consiglio. I compiti di segretario vengono assolti dal professore di prima fascia con la minore anzianità nel ruolo.

8. I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi che fanno capo al Consiglio sono eletti per due anni solari in numero pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente. Esso non può comunque essere inferiore a cinque.

9. Il Regolamento di Facoltà definisce a quale tipo di deliberazione può partecipare con diritto di voto ciascuna delle categorie componenti il Consiglio; in ogni caso, gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni, salvo quelle concernenti la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori. Il Regolamento di Facoltà può determinare eventuali articolazioni del Consiglio.

10. I Regolamenti di Facoltà, per procedere al coordinamento didattico dei propri corsi di laurea o di laurea specialistica al cui funzionamento concorrono più Facoltà, possono prevedere la costituzione di Consigli di coordinamento didattico interfacoltà, ai

quali si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti.

11. La qualificazione di corso di studio interfacoltà, con l'indicazione delle Facoltà partecipanti, viene stabilita dal Senato accademico.

12. Il Consiglio di coordinamento didattico interfacoltà individua, sulla base del piano degli studi, le esigenze didattiche e gli insegnamenti da attivare e trasmette tali richieste alle Facoltà partecipanti che, sentito il Presidente del Consiglio medesimo, provvedono a soddisfarle mediante l'assegnazione di compiti didattici oppure l'attribuzione di supplenze o contratti.

13. Ulteriori norme di funzionamento del Consiglio di coordinamento didattico interfacoltà possono essere stabilite da apposito Regolamento proposto dalle Facoltà partecipanti e approvato dal Senato accademico.

Art. 22

Scuole di specializzazione

1. L'Università può istituire Scuole di specializzazione, in conformità alla normativa vigente.

2. Le Scuole sono istituite dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze, su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate.

3. Organi della Scuola sono il Direttore e il Consiglio della Scuola.

4. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. La designazione è soggetta ad approvazione da parte dei Consigli delle Facoltà interessate. Il Direttore è nominato

con decreto del Rettore. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, non può essere contemporaneamente Direttore di altre Scuole ed è rieleggibile.

5. Il Consiglio è composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto e da una rappresentanza degli specializzandi. Detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi. Per quanto riguarda l'organizzazione e l'attività didattica, il Consiglio adotta, secondo la normativa vigente, un Regolamento approvato dal Senato accademico.

6. Per le Scuole dell'area sanitaria, il Regolamento generale d'ateneo stabilisce specifiche disposizioni in relazione ai compiti svolti dalle stesse nell'ambito del sistema sanitario.

Art. 23

Alta formazione

1. L'Università ritiene proprio compito istituzionale promuovere strumenti formativi di alta qualificazione scientifica e professionale in stretto coordinamento con la ricerca avanzata.

2. L'alta formazione si realizza, secondo la normativa vigente, con le seguenti forme:

- a) corsi di dottorato di ricerca, finalizzati all'approfondimento di metodologie per le attività di ricerca e della formazione scientifica di alta qualificazione;
- b) master universitari di primo e secondo livello, finalizzati a fornire ai laureati competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo di alta specializzazione;

- c) corsi di perfezionamento, indirizzati all'apprendimento di nuove competenze e tecniche utili all'attività professionale e lavorativa di alta specializzazione;
- d) corsi di formazione permanente e ricorrente, intesi a fornire specifiche competenze e aggiornamenti professionali.

3. Sono definiti dal Senato accademico, sulla base delle risorse a ciò destinate dal bilancio preventivo dell'Università:

- a) l'istituzione, l'organizzazione e la durata dei corsi;
- b) l'istituzione e i criteri per l'assegnazione delle borse di studio;
- c) l'attivazione, gli specifici obiettivi formativi e il programma degli studi.

4. I corsi sono promossi anche in collaborazione con altre Università e Centri di Ricerca italiani o stranieri e con il contributo di soggetti pubblici o privati.

5. Ai fini del presente articolo il Senato accademico approva programmi annuali di formazione nonché specifiche iniziative promosse dalle Facoltà e dai Dipartimenti.

6. Al fine della migliore organizzazione delle attività di alta formazione, l'Università può istituire apposite strutture amministrative.

Art. 24

Commissione didattica paritetica

1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica paritetica per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche. Essa provvede alla verifica della congruità dei contenuti dei corsi con gli obiettivi e i crediti formativi e propone le iniziative atte a migliorare l'organizzazione e i risultati della didattica.

2. La Commissione esprime parere sulla revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio.

3. La Commissione è presieduta da un responsabile designato dal Consiglio di Facoltà con mandato rinnovabile. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal Regolamento di Facoltà, garantendo la presenza paritetica di docenti e studenti e prevedendo la rinnovabilità dei mandati.

Art. 25

Esami

1. Le normative riguardanti le prove di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni e le modalità di attribuzione dei voti sono stabilite per gli aspetti generali dal Regolamento didattico d'ateneo, per gli aspetti specifici dai singoli Regolamenti di Facoltà.

2. La votazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione. Essi comunque non possono essere meno di due, tra i quali, con funzioni di presidente, il titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, un altro professore del medesimo settore scientifico - disciplinare o di settore affine. Quando il numero dei commissari per gli esami di profitto sia ampliato in relazione al carico didattico, le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni, nelle forme stabilite da ciascun Regolamento di Facoltà, sotto la responsabilità del presidente della commissione, in presenza dello stesso o di altro professore di ruolo componente della commissione che lo sostituisca.

3. La votazione finale degli esami di laurea e di laurea specialistica è espressa in centodecimi.

4. La votazione finale degli esami di diploma di specializzazione è espressa in settantesimi.

5. L'Università garantisce la pubblicità delle prove orali e la possibilità di verifica di quelle scritte.

Art. 26 **Dipartimento**

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa della ricerca scientifica nell'ambito dell'Università.

2. Il Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori di settori scientifico - disciplinari omogenei per fini o per metodo che vi afferiscono e dal personale tecnico - amministrativo a esso assegnato.

3. Ogni professore di ruolo o fuori ruolo e ogni ricercatore deve afferire a uno e un solo Dipartimento.

4. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, gestisce i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione, nel rispetto della libertà e dell' autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento.

5. La disciplina generale riguardante l'ordinamento dei Dipartimenti è contenuta nel Regolamento generale d'ateneo; la disciplina specifica è contenuta nel Regolamento interno di ciascun Dipartimento, predisposto secondo quanto previsto dallo Statuto.

6. L'istituzione di un Dipartimento avviene con decreto del Rettore, in base alla richiesta motivata dei proponenti, su delibera del Senato accademico e sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Ciascuna proposta di istituzione di un Dipartimento deve offrire garanzie di coerenza e funzionalità rispetto ai fini scientifici indicati e rispecchiare criteri di economicità e di uso razionale dei servizi e delle risorse.

7. All'atto della costituzione del Dipartimento devono afferirvi almeno quindici tra professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori; almeno dieci di essi devono essere professori, tre dei quali di prima fascia. I professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori che intendono afferire a un Dipartimento già costituito presentano domanda, indirizzata al Rettore, al Direttore del Dipartimento e per conoscenza al Preside della Facoltà di appartenenza. Il Dipartimento delibera sulle richieste di afferenza entro sessanta giorni; decorso tale termine o in caso di rifiuto, il Dipartimento di afferenza è determinato con delibera del Senato accademico.

8. Qualora non sussistano più le condizioni per il funzionamento di un Dipartimento in relazione ai suoi fini istitutivi, il Senato accademico, sentito il Consiglio del Dipartimento interessato, ne dispone la disattivazione.

9. Il Dipartimento può costituire sezioni, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca. I professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori che vi aderiscono designano un coordinatore. Le eventuali sezioni sono organizzate secondo le modalità definite dal Regolamento del Dipartimento.

10. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia finanziaria e amministrativa ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale d'ateneo e del Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Dipartimento dispone dei locali attribuitigli dal Consiglio di amministrazione, nonché dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.

11. Il Dipartimento, con autonomia negoziale, secondo le norme stabilite dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può svolgere attività di ricerca e consulenza sulla base di contratti e convenzioni, nonché attività di formazione per conto terzi nei campi disciplinari a esso propri.

12. Il Dipartimento concorre allo svolgimento delle attività didattiche dirette al conseguimento di titoli di studio.

13. Al Dipartimento sono assicurate le funzioni di un Segretario amministrativo. Le assegnazioni di personale tecnico – amministrativo sono disposte dal Consiglio di amministrazione in base alle richieste del Dipartimento e tenuto conto dei criteri stabiliti dal Senato accademico.

14. A ogni Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di amministrazione, sulla base di parametri definiti dal Senato accademico, che tengano conto del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori afferenti, della natura dei settori scientifico - disciplinari compresi nel Dipartimento e di specifici indicatori di produttività scientifica e didattica. La dotazione finanziaria è integrata da eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento e dalle quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.

15. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e detratti eventuali contributi per spese generali, secondo le modalità definite dal Regolamento del Dipartimento.

16. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio di Dipartimento e, ove prevista dal Regolamento del Dipartimento, la Giunta.

Art. 27

Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove costituita, e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina le attività del Dipar-

timento. Ha la responsabilità, con il Segretario amministrativo, della gestione contabile e amministrativa del Dipartimento, cura ed è responsabile della gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento; vigila negli ambiti di sua competenza sull'osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa gli conferisce.

2. Il Direttore può stipulare contratti e convenzioni riferiti a prestazioni a pagamento per conto terzi con committenti esterni pubblici o privati, nei limiti della normativa vigente.

3. Il Direttore predispose annualmente, in collaborazione con il Segretario amministrativo, e sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, il bilancio preventivo accompagnato dalla relazione programmatica e il conto consuntivo con la corrispondente relazione.

4. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra i professori di prima fascia del Dipartimento stesso, che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione, dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dal segretario amministrativo e dai rappresentanti del personale tecnico - amministrativo facenti parte del Consiglio di Dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilità di un professore di prima fascia, può essere eletto un professore di seconda fascia che abbia optato o che opti per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Le sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Dipartimento.

5. In caso di assenza o impedimento del Direttore di Dipartimento, le sue funzioni sono svolte da un Vice - Direttore.

6. Il Regolamento del Dipartimento stabilisce le modalità di nomina del Vice - Direttore tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di un professore di prima fascia, può essere nominato un professore di seconda fascia che abbia optato o che opti per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.

Art. 28 **Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo sul coordinamento delle attività del Dipartimento ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento, dal segretario amministrativo e da rappresentanze del personale tecnico - amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e dei titolari di assegno di ricerca. Il numero dei rappresentanti, la durata del mandato e le modalità di elezione sono fissate dal Regolamento del Dipartimento.

3. Il Consiglio, in particolare:

- a) delibera il Regolamento del Dipartimento;
- b) delibera il bilancio preventivo e approva il conto consuntivo con le rispettive relazioni di accompagnamento;
- c) programma le spese di gestione e di sviluppo dei servizi generali, fatta salva la possibilità di mettere a disposizione fondi del Dipartimento per esigenze di ricerca di singoli professori e ricercatori;
- d) in relazione ai piani e programmi di sviluppo dell'attività di ricerca e alle necessità connesse alle attività didattiche, avanza

agli Organi di governo le richieste di personale tecnico - amministrativo, di finanziamenti e di spazi;

- e) propone l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, eventualmente in concorso con altre strutture, e ne organizza le attività relative;
- f) nel caso di proposte di nuove iniziative didattiche esprime pareri sulla disponibilità delle proprie risorse;
- g) può proporre alle Facoltà, con adeguate motivazioni scientifiche e didattiche, di avanzare agli Organi di governo particolari richieste di personale docente.

4. La partecipazione alle deliberazioni concernenti i corsi di dottorato di ricerca sono riservate ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori.

Art. 29

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta, ove costituita, coadiuva il Direttore ed esercita i compiti previsti dal Regolamento del Dipartimento. La composizione, le modalità di elezione e il funzionamento della Giunta sono fissati dal Regolamento del Dipartimento.

Art. 30

Centri dell'Università

1. Ai fini di una migliore organizzazione della didattica e della ricerca, il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, può istituire:

- a) centri di ricerca interuniversitari, finalizzati a svolgere attività di ricerca che si esplichino mediante progetti permanenti o di durata pluriennale in collaborazione tra docenti di Università diverse;
- b) centri di ricerca interdipartimentali, finalizzati a svolgere attività di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o di durata pluriennale che coinvolgano più Dipartimenti dell'Università;
- c) centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attività di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscono di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione;
- d) centri di servizio di ateneo, finalizzati a sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i servizi di supporto all'attività didattica - scientifica dell'Università, di particolare complessità e di interesse per più Dipartimenti, Facoltà o strutture amministrative;
- e) centri di servizio interuniversitari, aventi come finalità l'erogazione di servizi tecnico - scientifici utilizzati da più Università.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono disciplinate dal Regolamento generale d'ateneo.

Art. 31

Rapporti con il sistema sanitario

1. Per il conseguimento delle finalità didattiche e scientifiche, la Facoltà di Medicina e chirurgia svolge attività assistenziale.

2. L'Università si avvale di appositi accordi e convenzioni che disciplinino i rapporti tra la Facoltà di Medicina e chirurgia o altre Facoltà interessate e le strutture socio - sanitarie pubbliche o

private, al fine di garantire le necessarie connessioni tra le attività di didattica, di ricerca e di assistenza, per assicurare la più ampia e completa formazione degli studenti, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, dei laureati non medici, delle figure professionali sanitarie e di tutti coloro che operano nell'area sanitaria. Tali accordi e convenzioni non possono prevedere obblighi che pregiudichino le attività didattiche e di ricerca.

3. La Facoltà di Medicina e chirurgia, nonché altre Facoltà o Dipartimenti interessati, partecipano all'elaborazione dei Piani sanitari regionali attraverso proposte deliberate dai rispettivi Consigli.

4. E' prevista la possibilità di istituire Dipartimenti universitari clinici, comprendenti anche unità operative ospedaliere, nei quali l'assistenza sanitaria sia attività istituzionale, inscindibilmente connessa con le attività di ricerca e di insegnamento.

5. Per soddisfare specifiche esigenze formative del sistema sanitario, l'Università stipula convenzioni con gli enti legittimati, secondo quanto disciplinato dal Regolamento generale d'ateneo.

Capo V

Organizzazione amministrativa e dei servizi

Art. 32

Linee della gestione amministrativa

1. L'attività amministrativa e tecnica costituisce lo strumento organizzativo per lo svolgimento dei compiti scientifici e didattici dell'Università.

2. I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e la conseguente responsabilità personale sono assunti a fondamento della gestione dell'Università, per assicurare correttezza, tempestività ed efficienza. L'Università conforma le proprie strutture e procedure in modo da assicurare la chiara attribuzione delle singole responsabilità nella decisione e nell'esecuzione delle attività, nonché l'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza nei procedimenti amministrativi.

3. L'Università assume, quale principio organizzativo della propria attività amministrativa, il metodo della programmazione per obiettivi e per progetti.

4. L'Università cura il proprio patrimonio di professionalità amministrativa, gestionale e tecnica mediante strumenti che, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva di lavoro, sviluppino tale professionalità e ne consentano il riconoscimento.

Art. 33

Forme dell'autonomia gestionale

1. Nel rispetto della normativa vigente e con le modalità previste dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'Università può, in particolare:

- a) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredità o donazioni di qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa;
- b) utilizzare i propri marchi in modo diretto o concederle a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari;
- c) istituire o partecipare a fondazioni, società miste pubblico - privato, associazioni in partecipazione, consorzi e altre forme associative imprenditoriali in attuazione delle direttive approvate dal Consiglio di amministrazione;
- d) stipulare transazioni;
- e) stipulare contratti che prevedano la concessione di fidejussioni o il pagamento di penalità di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f) ricorrere al patrocinio di professionisti per motivi attinenti alla propria attività.

2. L'Università non può aggiungere ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli previsti dal soggetto erogatore, sui fondi percepiti con destinazione predefinita da uno o da più centri di responsabilità. Qualora l'accettazione di fondi implichi oneri aggiuntivi per l'Università, il Consiglio di amministrazione può rifiutare il finanziamento o sospendere l'accettazione dei fondi fino alla concordata definizione delle relative imputazioni di spesa all'Università o alle strutture interessate.

3. L'Università promuove, sostiene e pubblicizza le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche.

4. Le associazioni e le cooperative studentesche, aventi i requisiti definiti dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti, sono iscritte in un apposito albo. Esse collaborano con l'Università alla gestione delle attività culturali, di orientamento e di tutorato per gli studenti, nonché a quella di eventuali altri servizi per i medesimi.

Art. 34

Professionalità del personale

1. Per realizzare i suoi fini istituzionali sulla base della partecipazione, dell'efficienza e della trasparenza amministrativa, l'Università definisce e mantiene aggiornata la propria struttura organizzativa in coerenza con lo Statuto.

2. Tale struttura è recepita dal Regolamento generale d'ateneo ed è soggetta a periodica revisione secondo modalità stabilite dal Regolamento stesso. In tale sede, nel rispetto della normativa vigente, sono inoltre fissate le modalità concorsuali per l'accesso alle qualifiche dirigenziali dell'Università e le modalità per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, per la pubblicizzazione degli atti e per la valutazione dell'efficienza dell'attività svolta.

Art. 35

Organizzazione e bilancio

1. Il bilancio dell'Università è unitario e mediante lo stesso sono gestite tutte le entrate e le spese.

2. La gestione è basata sui due momenti principali della previsione, che ha funzione di programmazione e che può

prevedere piani pluriennali, e della rendicontazione, che riassume i risultati della gestione finanziaria di competenza, nonché delle attività economiche e patrimoniali.

3. Le attività finanziarie ed economiche competono ai centri di responsabilità che si distinguono in strutture dotate di autonomia amministrativo - contabile e strutture ordinatrici di spesa. Le norme relative a tali attività sono definite dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Sono dotati di autonomia amministrativo - contabile l'Amministrazione centrale e i Dipartimenti. Sono inoltre dotati di tale autonomia tutti i centri di servizio o di ricerca ai quali la stessa sia conferita mediante delibera del Consiglio di amministrazione su parere conforme del Senato accademico.

5. Hanno esclusiva autonomia di ordinazione della spesa tutti gli altri centri di responsabilità.

6. L'Amministrazione centrale dell'Università è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Università nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

7. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Università, sovrintende alle attività dell'Amministrazione centrale. Il Direttore amministrativo ne organizza gli uffici e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi di governo.

Art. 36

Direttore amministrativo

1. L'incarico di Direttore amministrativo, anche mediante la stipula di contratto di diritto privato, è attribuito dal Consiglio di

amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.

2. Il Direttore amministrativo, secondo la normativa vigente, deve essere scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche.

3. L'incarico è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. In caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli Organi di governo l'incarico può essere revocato prima della scadenza con decreto motivato del Rettore, sentito il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato.

4. Il Direttore amministrativo che è il responsabile del personale tecnico - amministrativo dell'Università, oltre a dirigere l'Amministrazione centrale:

- a) collabora con il Rettore nella predisposizione dei piani pluriennali, del bilancio preventivo e della relativa relazione amministrativa;
- b) predispone i documenti del bilancio e coordina il budget economico dell'Università.
- c) propone al Consiglio di amministrazione le linee organizzative e le modifiche dell'assetto organizzativo del personale;
- d) nomina le commissioni di concorso per l'assunzione del personale tecnico - amministrativo;
- e) propone le modifiche del Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f) liquida, ai fini del pagamento, le spese dell'Amministrazione centrale e delle strutture non dotate di autonomia amministrativo - contabile, con eventuale delega a strutture da

lui dipendenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- g) vigila sul corretto svolgimento delle spese;
- h) stipula i contratti e le convenzioni a eccezione di quelle di competenza del Rettore o di altri organi;
- i) nomina i dirigenti, sulla base di criteri di scelta definiti da uno specifico Regolamento, in attuazione di apposite delibere del Consiglio di amministrazione;
- l) può assegnare la funzione vicaria;
- m) svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente o delegata dagli Organi di governo.

Art. 37

Disciplina dell'attività per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'attività amministrativa, finanziaria e contabile è disciplinata dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità redatto secondo le indicazioni generali contenute nello Statuto, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici. Ciascuna struttura dotata di autonomia di spesa gestisce la propria attività finanziaria e contabile nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Università prevede, nel rispetto della normativa vigente, adeguate forme di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativo - contabile per i responsabili dei centri autonomi di spesa.

3. L'Università può assumere, nel rispetto della normativa vigente, le spese di difesa legale per l'assistenza del personale docente e tecnico - amministrativo nei confronti del quale sia stato instaurato un procedimento di responsabilità civile, ammini-

strativa o penale per quanto compiuto nell'espletamento dei compiti d'ufficio.

Art. 38

Servizi centrali d'ateneo

1. L'Università può costituire servizi centrali d'ateneo in relazione alle proprie esigenze organizzative.

Art. 39

Biblioteca d'ateneo

1. La Biblioteca d'ateneo è un centro dotato di autonomia di ordinazione della spesa che ha lo scopo di conservare, sviluppare, valorizzare e gestire il patrimonio bibliografico e documentale e di metterlo a disposizione di docenti e studenti dell'Università nonché di chi ne faccia richiesta in conformità alle norme del Regolamento della Biblioteca stessa.

2. Organi di indirizzo di programmazione e di coordinamento della Biblioteca d'ateneo sono:

- a) il Consiglio di Biblioteca;
- b) il Presidente del Consiglio di Biblioteca;
- c) le Commissioni di area disciplinare;
- d) ciascuno dei Presidenti di Commissione di area disciplinare.

3. Il Consiglio è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Presidenti eletti da ciascuna Commissione tra i suoi componenti;
- c) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico - amministrativo assegnato alla Biblioteca;

d) da due rappresentanti designati con mandato biennale rinnovabile dal Consiglio degli studenti tra i suoi componenti.

4. I componenti del Consiglio di Biblioteca sono nominati con decreto del Rettore e, salvo quelli di cui al comma 3 lettera d), restano in carica tre anni accademici rinnovabili.

5. Del Consiglio fa inoltre parte, con diritto di voto, il Direttore della Biblioteca con funzione di segretario; egli ha il compito di dare attuazione agli indirizzi decisi dal Consiglio stesso.

6. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e approva le linee di indirizzo culturale ed economico - gestionale delle attività della Biblioteca. Svolge inoltre compiti di raccordo tra le linee di sviluppo della Biblioteca e l'attività didattica e di ricerca dell'Università.

7. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, nella prima seduta, dai componenti del Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione.

8. Le Commissioni sono organi di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività di ciascuna area disciplinare della Biblioteca; i loro componenti restano in carica tre anni accademici rinnovabili.

9. Ciascuna Commissione è composta:

- a) dal Presidente di Commissione eletto nella prima seduta dai componenti della stessa con le forme di cui al comma 7;
- b) dai componenti rappresentativi delle strutture didattiche e di ricerca afferenti alle singole aree, nominati dal Rettore sentito il Senato accademico.

10. Ciascuna Commissione è convocata e presieduta dal relativo Presidente.

11. Il Senato accademico con apposita delibera definisce le aree disciplinari e, per ciascuna di esse, il numero dei rappresentanti e le relative strutture di appartenenza.

12. Su proposta del Consiglio, il Regolamento della Biblioteca è approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. Il Regolamento deve stabilire, tra l'altro, le norme di funzionamento del Consiglio e delle Commissioni di area, gli indirizzi per l'organizzazione della Biblioteca e l'eventuale articolazione in diverse sedi, funzionali alla miglior fruizione da parte degli utenti.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 40

Decorrenza dell'anno accademico

1. L'inizio delle lezioni è definito dal Regolamento didattico d'ateneo.

Art. 41

Designazioni elettive

1. Salvo diverse disposizioni dello Statuto, i mandati elettivi previsti dal medesimo decorrono dall'inizio dell'anno accademico.

2. Le designazioni elettive negli organi collegiali avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore. In caso di parità di voti risulta eletto:

- a) per i docenti, il più anziano nel ruolo, e in caso di parità, il più anziano anagraficamente;
- b) per il personale tecnico - amministrativo, il più anziano di servizio;
- c) per gli studenti, il più anziano anagraficamente.

3. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste dallo Statuto e dal Regolamento generale d'ateneo, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

4. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata dalla carica, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.

5. Le elezioni per il Rettore sono indette con anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del mandato; esse si concludono non oltre il mese di giugno, fissandosi la data della prima votazione tra il quindici e il trentuno maggio. Le elezioni per il Preside di Facoltà, il Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, il Coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica, il Direttore di Dipartimento e il Direttore di Scuola di specializzazione sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.

6. Le elezioni alle cariche degli organi di cui al comma 5 sono indette dal Decano, cioè dal professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica, salvo che per il Coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica per le quali sono indette dal Preside della relativa Facoltà.

7. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico - amministrativo negli organi elettivi dell'Università sono indette dal Rettore, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.

8. Le elezioni per la designazione degli studenti negli organi elettivi dell'Università sono indette dal Rettore, sentito il Consiglio degli studenti, di norma con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. Per gli studenti la decorrenza del mandato avviene in corso d'anno. Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica.

9. Nelle elezioni degli Organi di governo, l'elettorato passivo è attribuito nel rispettivo collegio a chi abbia preventivamente

presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal Regolamento generale d'ateneo.

10. In caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro novanta giorni per il Rettore ed entro sessanta giorni per il Preside di Facoltà, il Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, il Coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica, il Direttore di Dipartimento, il Coordinatore di corso di dottorato di ricerca e il Direttore di Scuola di specializzazione.

11. In caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro di un rappresentante negli organi collegiali subentra il primo dei non eletti nel medesimo collegio e nella stessa lista. Nelle more della sostituzione non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

12. Qualora la cessazione anticipata dalla carica riguardi il mandato di Rettore, di Preside di Facoltà, di Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, di Coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica, di Direttore di Dipartimento, di Coordinatore di corso di dottorato di ricerca e di Direttore di Scuola di specializzazione, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal relativo Decano. Il mandato del neo - eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione. Per le altre cariche, il mandato del neo - eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità.

Art. 42

Norme di funzionamento e incompatibilità

1. Ciascuna seduta degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal regolamento di competenza e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati. Per la validità delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione è comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

2. Gli eletti che non partecipano, senza giustificazione, alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui sono componenti decadono dalla carica.

3. Salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto, le sedute sono verbalizzate a cura di un segretario designato secondo le norme del Regolamento generale d'ateneo. I dispositivi degli organi sono pubblici.

5. Le cariche di componente del Senato accademico e di componente del Consiglio di amministrazione non sono compatibili fra loro a eccezione della funzione di Presidente svolta dal Rettore. Per le rappresentanze degli studenti, la presenza in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione è incompatibile con la rappresentanza in Consigli di Facoltà.

6. Le cariche di Rettore, di Pro - Rettore, di Preside di Facoltà, di Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, di Coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica, di Direttore di Dipartimento, di Direttore di centro autonomo di spesa e di componente del Nucleo di valutazione non sono cumulabili. Le Facoltà, qualora si verificano esigenze di specifico coordinamento tra un corso di laurea e un corso di laurea specialistica, possono proporre al Senato accademico, con delibera

motivata, la cumulabilità tra le due cariche di Coordinatore di corso di laurea e di Coordinatore di corso di laurea specialistica.

7. La carica di componente del Nucleo di valutazione non è cumulabile con quella di componente del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione.

Art. 43

Durata delle cariche

1. Salvo diversa disposizione dello Statuto, le cariche elettive previste dal medesimo durano tre anni accademici, a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni solari.

2. Salvo diversa disposizione dello Statuto, per tutte le cariche elettive dell'Università non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. Per ciascuna carica, la rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.

3. Il venir meno, nel corso del mandato, dei requisiti per l'assunzione della carica costituisce causa di decadenza dalla medesima, verificata la quale si procede a nuova nomina. L'assunzione della carica da parte del nuovo eletto avviene in corso d'anno accademico.

Art. 44

Indennità

1. Il Rettore, il Pro - Rettore, i Presidi, i Direttori di Dipartimento, i componenti del Nucleo di valutazione, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i componenti elettivi del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione percepiscono per ciascuna carica indennità fissate dal Consiglio di amministrazione e non cumulabili tra loro.

2. Tali indennità sono deliberate in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui le indennità siano destinate ai componenti del Consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entità è assunta sentito il Senato accademico.

Art. 45

Modifica dello Statuto

1. Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto il Rettore, i componenti del Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, la Consulta del personale tecnico - amministrativo, il Consiglio degli studenti e i Consigli di Facoltà e di Dipartimento.

2. Le modifiche statutarie sono assunte dal Senato accademico con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 46

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Capo VII

Disposizioni transitorie

Art. 47

Mandati in corso e costituzione di nuovi organi

1. Il Rettore, i Presidi, i Presidenti e i Coordinatori delle strutture didattiche, i Direttori di Dipartimento, i Direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio e i componenti del Nucleo di valutazione in carica al momento dell'entrata in vigore dello Statuto continuano a svolgere le loro funzioni fino alla conclusione dei rispettivi mandati.

2. Ai fini dei limiti alla rielegibilità immediata, non si considerano i mandati precedenti, mentre è computato il mandato in corso.

3. Le prime elezioni per il Senato accademico, per il Consiglio di amministrazione, per il Consiglio degli studenti, per la Consulta del personale tecnico - amministrativo, per il Comitato per le pari opportunità e per il Comitato per lo sport universitario sono indette dal Rettore e devono svolgersi entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Entro sessanta giorni da tale data, il Senato accademico, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera i relativi regolamenti elettorali e la prima composizione delle aggregazioni dipartimentali e dei settori di cui all'articolo 7 comma 3 lettere c) e d).

4. Le rappresentanze dei ricercatori eletti nei Consigli di Facoltà decadono contestualmente alla convocazione della prima seduta del Consiglio di Facoltà indetta dal Preside dopo l'entrata in vigore dello Statuto.

5. Entro il termine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dello Statuto, le Facoltà provvedono all'attuazione degli articoli 20 e 21 del medesimo, trasferendo le attribuzioni attualmente svolte dai Consigli di corso di laurea ai Coordinatori o ai Consigli di coordinamento didattico affini. Una volta operate le predette attribuzioni, i Consigli di corso di laurea sono sciolti.

Art. 48

Istituti

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore dello Statuto, gli Istituti attualmente operanti presso le Facoltà dell'Università sono disattivati.

2. Fino alla loro disattivazione, tali Istituti rientrano nelle aggregazioni di cui all'articolo 7 comma 3 lettera c) e i loro Direttori sono componenti del Collegio di cui all'articolo 9, senza poterlo presiedere.

Art. 49

Assistenti

1. Le norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Università concernenti i ricercatori o i ricercatori confermati si applicano anche agli assistenti di ruolo a esaurimento.

Indice

Capo I Disposizioni fondamentali	1
Art. 1 Principi generali	1
Art. 2 Libertà di ricerca e di insegnamento. Diritto allo studio	2
Art. 3 Autonomia della gestione	3
Art. 4 Fonti normative	4
Capo II Organi di governo	5
Art. 5 Definizione	5
Art. 6 Rettore	5
Art. 7 Senato accademico	7
Art. 8 Consiglio di amministrazione	10
Capo III Organi rappresentativi, consultivi e di controllo	13
Art. 9 Collegio dei Direttori di Dipartimento	13
Art. 10 Consiglio degli studenti	13
Art. 11 Consulta del personale tecnico - amministrativo	14
Art. 12 Nucleo di valutazione	15
Art. 13 Collegio dei Revisori dei conti	15
Art. 14 Comitato etico	17
Art. 15 Comitato per le pari opportunità	18
Art. 16 Comitato per lo sport universitario	19

Capo IV Organizzazione didattica e scientifica	21
Art. 17 Facoltà	21
Art. 18 Preside	22
Art. 19 Consiglio di Facoltà	23
Art. 20 Coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica	26
Art. 21 Consiglio di coordinamento didattico	26
Art. 22 Scuole di specializzazione	29
Art. 23 Alta formazione	30
Art. 24 Commissione didattica paritetica	31
Art. 25 Esami	32
Art. 26 Dipartimento	33
Art. 27 Direttore di Dipartimento	35
Art. 28 Consiglio di Dipartimento	37
Art. 29 Giunta di Dipartimento	38
Art. 30 Centri dell'Università	38
Art. 31 Rapporti con il sistema sanitario	39
Capo V Organizzazione amministrativa e dei servizi	41
Art. 32 Linee della gestione amministrativa	41
Art. 33 Forme dell'autonomia gestionale	42
Art. 34 Professionalità del personale	43
Art. 35 Organizzazione e bilancio	43
Art. 36 Direttore amministrativo	44

Art. 37 Disciplina dell'attività per l'amministrazione, la finanza e la contabilità	46
Art. 38 Servizi centrali d'ateneo	47
Art. 39 Biblioteca d'ateneo	47
Capo VI Disposizioni finali	50
Art. 40 Decorrenza dell'anno accademico	50
Art. 41 Designazioni elettive	50
Art. 42 Norme di funzionamento e incompatibilità	53
Art. 43 Durata delle cariche	54
Art. 44 Indennità	54
Art. 45 Modifica dello Statuto	55
Art. 46 Entrata in vigore	55
Capo VII Disposizioni transitorie	56
Art. 47 Mandati in corso e costituzione di nuovi organi	56
Art. 48 Istituti	57
Art. 49 Assistenti	57
Indice	58